

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Responsabile della Direzione Risorse Umane e Strumentali giusta delega del Segretario Generale del 14 ottobre 2019, n.90/19 e il fornitore per l'affidamento di servizi assicurativi a favore del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto si applica a tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fermo restando quanto già previsto nei patti di integrità per le procedure Consip.
2. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dei partecipanti alla procedura di affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Articolo 2

(Obblighi dell'operatore economico)

1. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme all'offerta. Il presente documento è, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura stessa.
2. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso le procedure di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L'operatore economico si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
4. L'operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.
5. L'operatore economico si impegna a segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

6. L'operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti per limitare, restringere o eliminare in alcun modo la concorrenza.
7. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
8. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
9. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 (Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi di cui al presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l'applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - a. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione;
 - b. risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuale penali;
 - c. escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
 - d. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i successivi 3 (tre) anni.

Articolo 4 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale impiegato a qualsiasi titolo nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge e di regolamento nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al primo comma e agli obblighi di condotta previsti dalla *Delibera n.27208 del 13 giugno 2018 (Codice etico del personale dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato), pubblicata nell'Edizione Speciale del Bollettino, supplemento al n. 24 del 25 giugno 2018.*

4. L'Amministrazione verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.

Articolo 5

(Durata)

Il presente "Patto di integrità" e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 6

(Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente "Patto di integrità" tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Roma, 17.11.2020

Per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il Responsabile della Direzione Risorse Umane e Strumentali

Annalisa Rocchietti March

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Per l'operatore economico

(Firma del legale rappresentante)